

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 ottobre 1958, n. 117

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per il turismo pag. 559

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES
vom 21. Oktober 1958, Nr. 117

Ersetzung eines Mitgliedes des Regionalkomitees für den Fremdenverkehr Seite 559

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 ottobre 1958, n. 118

Sostituzione di un componente della commissione regionale prevista dall'art. 4 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 12, per il biennio 1957-1959 pag. 560

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES
vom 21. Oktober 1958, Nr. 118

Ersetzung eines Mitgliedes der im Art. 4 des Regionalgesetzes vom 24. September 1951, Nr. 12 vorgesehenen Regionalkommission für die Zweijahresperiode 1957-1959 Seite 560

GIUNTA REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE

Scioglimento di una società cooperativa della provincia di Bolzano pag. 561

REGIONALAUSSCHUSS TRENINO-TIROLER ETSCHLAND

Auflösung einer Genossenschaft der Provinz Bozen Seite 561

GIUNTA REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE

Scioglimento di quattro società cooperative e liquidazione di una società cooperativa della provincia di Trento pag. 561

LEGGI E DECRETI - GESETZE UND DEKRETE

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1958, n. 31

Assunzione di mutui da parte delle Province.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Assunzione di mutui

Le Province possono contrarre mutui per esigenze straordinarie inerenti al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, se ed in quanto le spese occorrenti non possano essere finanziate con altri mezzi e sia ga-

rantito l'ammortamento determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi per il pagamento degli interessi. Sono considerati mutui anche i contratti di appalto di lavori o forniture nei quali sia stabilita l'esecuzione del pagamento oltre i cinque anni con o senza interessi.

Art. 2

Limiti all'ammontare dei mutui

Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun nuovo mutuo può essere contratto dalle Province, se la quota annuale di ammortamento comprensiva dell'interesse e del capitale, unita al carico già esistente per estinzione di mutui, di qualunque natura, precedentemente contratti, faccia giungere la spesa annua da iscriversi in bilancio ad una cifra superiore al terzo delle entrate effettive ordinarie, valutato sulla media di quelle accertate nell'ultimo quinquennio.

Agli effetti della limitazione stabilita dal comma precedente, non si computano gli interessi e la quota capitale per estinzione di mutui contratti dalle Province a norma delle leggi speciali relative all'assunzione diretta di pubblici servizi.

Art. 3

Prestiti per il finanziamento di opere a carattere permanente

Per il finanziamento delle opere di carattere permanente o per l'assunzione di servizi di interesse generale, le Province possono contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione da concedersi dalla Giunta regionale, di concerto con il Ministero del tesoro. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.

Per il medesimo scopo le Province possono contrarre prestiti con istituti di credito esteri ed enti internazionali di credito, previa autorizzazione della Giunta regionale di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 4

Garanzia dei mutui contratti dalle Province

L'ammortamento dei mutui contratti dalle Province in base alla presente legge è garantito con delegazioni sul provento della sovrimposta sui terreni e fabbricati e sulla addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari, nonchè sulla metà del cespite netto dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni.

Le Province, sono autorizzate, altresì, a rila-

sciare delegazioni sul provento dei 9/10 del gettito dell'imposta sui terreni, sui fabbricati e sui redditi agrari e dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, riscossi nei loro territori, devoluti dallo Stato alle Province a norma degli articoli 67 e 68 della legge costituzionale citata, nei limiti dei 3/5 del gettito complessivo medio dell'ultimo quinquennio antecedente a quello di assunzione del mutuo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 14 dicembre 1958

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
BIANCHI

REGIONALGESETZ vom 14. Dezember 1958, Nr. 31

Aufnahme von Darlehen durch die Provinzen.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Aufnahme von Darlehen

Die Provinzen können für außerordentliche Erfordernisse betreffend die Erreichung der Ziele und die Ausübung der Befugnisse, die in den Gesetzen festgelegt sind, Darlehen aufnehmen, wenn und sofern die erforderlichen Ausgaben mit anderen Mitteln nicht finanziert werden können und die Amortisation gewährleistet ist, wobei die Mittel zur Amortisation sowie die Mittel für die Zahlung der Zinsen festzulegen sind. Als Darlehen gelten auch die Verträge über Vergebung von Arbeiten oder über Lieferungen, in denen die Durchführung der Bezahlung für länger als fünf Jahre oder ohne Zinsen festgelegt ist.

Art. 2

Grenzen der Darlehenshöhe

Vorbehaltlich der in Sondergesetzen vorgesehenen Fälle kann von den Provinzen kein neues

Darlehen aufgenommen werden, wenn der jährliche Amortisationsanteil einschließlich der Zinsen und des Kapitals zusammen mit der für Tilgung von vorher aufgenommenen Darlehen jeder Art bereits bestehenden Belastung die im Haushalt einzutragende jährliche Ausgabe auf eine Höhe bringt, die ein Drittel der wirklichen ordentlichen Einnahmen, bewertet auf den Durchschnitt der in der letzten Fünfjahresperiode festgestellten Einnahmen, übersteigt.

Für die im vorhergehenden Absatz festgelegte Begrenzung werden die Zinsen und der Kapitalanteil für Tilgung von Darlehen nicht berechnet, die von den Provinzen gemäß den Sondergesetzen für die unmittelbare Übernahme öffentlicher Dienste aufgenommen werden.

Art. 3

Darlehen für die Finanzierung von Bauten dauernder Art

Für die Finanzierung der Bauten dauernder Art oder für die Übernahme von gemeinnützigen Diensten dürfen die Provinzen nach Ermächtigung durch den Regionalausschuß im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Darlehen in Form von Pfandbriefen oder anderen durch Rechtsgeschäfte übertragbaren Wertpapieren aufnehmen. Diese Ermächtigung muß auf dem Wertpapier des Darlehens ausdrücklich erwähnt werden.

Für den gleichen Zweck dürfen die Provinzen nach Ermächtigung durch den Regionalausschuß im Einvernehmen mit dem Schatzministerium bei ausländischen Kreditanstalten und internationalen Kreditkörperschaften Darlehen aufnehmen.

Art. 4

Sicherstellung der von den Provinzen aufgenommenen Darlehen

Die Amortisation der von den Provinzen auf Grund dieses Gesetzes aufgenommenen Darlehen wird durch Übertragung von Einnahmen aus dem Boden- und Gebäudesteuerzuschlag und aus dem Steuerzuschlag auf die staatliche Bodenertragssteuer sowie der Hälfte des Netto-Ertrages des Provinzsteuerzuschlages auf Gewerbe, Handel, Künste und freie Berufe sichergestellt.

Die Provinzen sind ebenfalls ermächtigt, Übertragungen aus dem Ertrag der 9/10 der Einnahmen aus der Steuer auf Grundstücke, Gebäude und Bodenertrag sowie der Einkommensteuer, die in ihren Gebieten eingehoben werden und gemäß Art. 67 und 68 des genannten Verfassungsgesetzes vom Staat an die Provinzen abgetreten werden, innerhalb der Grenzen von 3/5 des durchschnittli-

chen Gesamtertrages der letzten Fünfjahresperiode vor der Aufnahme des Darlehens vorzunehmen.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 14. Dezember 1958

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
BIANCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 1958, n. 105

Ammontare del contributo dovuto per l'anno 1958 alla Cassa regionale antincendi dalle Società di assicurazione che esercitano il ramo incendio nella regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE

Visto l'art. 32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, che fa obbligo alle Società di assicurazione contro i rischi di incendio, operanti in regione, di versare un contributo annuo alla Cassa regionale antincendi;

Visto l'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificato con l'art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 338, che fissa il contributo nella misura del quattro per cento dei prezzi sulle assicurazioni contro i rischi di incendio annualmente riscossi dalle Società medesime;

Ravvisata la necessità di determinare l'ammontare dei contributi a carico delle Società per l'anno 1958, sulla base dell'introito complessivo dei premi di assicurazione effettuate nell'anno 1957 al netto della detrazione del 22 per cento per spese di gestione e limitatamente alla quota parte da attribuirsi, nel caso di assicurazioni cumulative di più rischi, al ramo incendio;

Su proposta dell'Assessore degli affari generali;

d e c r e t a :

Art. 1

L'ammontare del contributo, fissato nella misura del quattro per cento sull'importo complessivo dei premi di assicurazione contro i rischi di incendio, dovuto dalle Società operanti in regione, per l'anno 1958, è stabilito nella somma a fianco di ciascuna indicata nell'elenco annesso al presente decreto.

Art. 2

Le Società di assicurazione provvederanno al versamento del contributo di cui all'articolo precedente in due rate di eguale ammontare, il 15 dicembre 1958 ed il 15 gennaio 1959, al Tesoriere della Cassa regionale antincendi — Banca di Trento e Bolzano, sede di Trento — dando comunicazione dell'avvenuto versamento alla Giunta regionale, Assessorato degli affari generali.

Le rate eventualmente già scadute alla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione saranno versate entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, 23 ottobre 1958

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Elenco delle Società di assicurazione

e delle somme da versare da ognuna di esse alla Cassa regionale antincendi a sensi dell'art. 32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, quale contributo del quattro per cento per l'anno 1958.

Il contributo è stato calcolato sulla base dell'ammontare complessivo dei premi di assicurazione contro l'incendio introitati dalle Società di assicurazione su beni siti nella Regione nell'anno 1957 al netto della detrazione del 22 per cento, forfaitariamente fissata, a titolo di rimborso per spese di gestione, come da decreto del Ministro per l'industria e il commercio 12 giugno 1956.

Nelle assicurazioni cumulative di più rischi, la quota parte da attribuirsi al ramo incendio è, per le polizze globali autoveicoli, del 10 per cento del premio; per le polizze per i rischi dei proprietari di fabbricati e rischi degli inquilini, del 40 per cento del premio; per la polizze cumulative furti e incendi del 50 per cento del premio.

SOCIETA' E SEDE	ammontare del contributo.
1. Compagnia Mediterranea di Assicurazioni - Roma	51.500.—
2. Compagnie Riunite di Assicurazioni - Torino	583.173.—
3. Reliance Insurance Company di Filadelfia - Roma	91.533.—
4. Il Duomo - Milano	106.042.—
5. La Basilese - Milano	46.982.—
6. Mutua Assicuratrice Cotoni - Milano	50.423.—
7. Mutua Assicurazioni Enti Cooperativi Italiani - Milano	28.933.—
8. Unione Subalpina di Assicurazione di Torino - Torino	145.812.—

da riportare L. 1.104.398.—